



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

REGIONE PIEMONTE

**POLO SCOLASTICO: SECONDA FASE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
E PALESTRA**

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA

COMUNE DI BAGNOLO P.TE

P.za Div. Alpina Cuneense n. 5
12031 Bagnolo P.te (CN)
Mail: comune.bagnolo.cn@legalmail.it

Il responsabile del procedimento:
Ing. Alex Davico

PROGETTAZIONE

ARCH. MARISA BIOLATTO

C.so Malingri n. 80
12031 Bagnolo P.te (CN)
Mail: marisa.biolatto@anteostudio.it

CORE PROGETTI SRL STP

Via della Resistenza n. 30
12037 Saluzzo (CN)
Mail: andrea.olivero@coreprogetti.it

**TERMICA PROGETTI
di Ravera e Lanza Associati**

Via di Gherbiana n.9A
12084 Mondovì (CN)
Mail: info@termicaprogetti.it

ARCH. ANDREA DAGATTI

C.so Roma n. 36
12037 Saluzzo (CN)
Mail: andrea.dagatti@gmail.com

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

CODICE
ELABORATO 4 2 5 A G E 0 1 R L 0 1 2 R 0 0

DATA 23/12/2019

MOTIVO: EMISSIONE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di Cuneo

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PALESTRA

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

(art. 43, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno duemila....., il giorno del mese di,
nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.
.....Segretario del Comune di Bagnolo P.te, autorizzato a
rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i
signori:

a)-
nato a il, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bagnolo Piemonte (CN).,
codice fiscale [] e partita IVA [], che rappresenta nella sua
qualità di
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-
nato a il, residente in
via, in qualità di
dell'impresa con
sede in, via
codice fiscale [] e partita IVA [] che agisce quale
impresa
appaltatrice in forma singola

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo
(i) costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa
con sede in, via
codice fiscale [] e partita IVA [] ;

2- impresa
con sede in, via
codice fiscale [] e partita IVA [] ;

3- impresa
con sede in, via
codice fiscale [] e partita IVA [] ;

nonché l'impresa (ii)
con sede in, via
codice fiscale [] e partita IVA [], cooptata ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 95, comma 4, del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale Lavori pubblici n. in data, esecutiva, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PALESTRA: SECONDA FASE" per l'importo a base di gara di netti Euro **3.710.692,67** ed Euro **56.233,27** per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro **3.766.925,94**, oltre IVA di legge;
- che in seguito a⁽ⁱⁱⁱ⁾, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio del comune n. in data, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro^(iv), come di seguito specificato, in seguito all'offerta^(v).
- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Regolamento attuazione Codice appalti, D.P.R. 207/10, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data, rubricato al protocollo n.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro

(diconsi

tremilionioottocenteventiquattromilaottocentoquarantanoveeuro/cinquantaseicentesimi)

di cui:

a)- Euro per lavori;

b)- Euro per oneri diretti all'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di all'indirizzo presso (vi)

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante (vii)

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «.....», è/sono autorizat... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i... signor..... (viii)

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del Regolamento attuazione Codice appalti, D.P.R. 207/10.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **575 (cinquecentosettantacinque) giorni** naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' 1 (ix) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro (x)

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.Lgs n. 163/2006.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore.

La diffida è necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale ^(xi).

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, D.Lgs n. 163/2006.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs n. 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del del Regolamento attuazione Codice appalti, D.P.R. 207/10.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del del Regolamento attuazione Codice appalti, D.P.R. 207/10.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L'Amministrazione appaltante concederà, ai sensi dell'art. 26 ter Legge 98/2013, una anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto. Si applicano gli art. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore al 10% (dieci per cento), dell'importo contrattuale, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento attuazione Codice appalti, D.P.R. 207/10.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a giorni ^(xii), per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di^(xiii)

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, almeno di pari importo, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) ^(xiv) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142, 143 e 144 del Regolamento attuazione Codice appalti, D.P.R. 207/10.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. ^(xv)

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione ^(xvi), trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008;
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
- 3 Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, **non si farà ricorso all'arbitrato** ma bensì verranno demandate al giudice ordinario del Foro competente.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 4 del Regolamento attuazione Codice appalti, D.P.R. 207/10.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento attuazione Codice appalti, D.P.R. 207/10, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all' articolo 17, comma 1, lett. a) ed art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del 1998. ^(xvii)

2. L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136, dando comunicazione degli estremi del c/c bancario o postale dedicato su cui dovranno essere appoggiati i relativi bonifici di pagamento.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Tuttavia, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 37, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto ed in applicazione dell'art. 118, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs 163/2006.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ^(xviii) numero in data
rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di ^(xix) per l'importo di Euro pari al ^(xx) per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di ^(xxi)

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D.Lgs 163/2006, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di⁽³⁴⁾, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro^(xxii)

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro^(xxiii)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 137 del DPR 207/2010, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente capitolato speciale;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati progettuali grafici;
- l'elenco prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 s. m. i. e le proposte integrative al predetto di cui all'art.131, comma 1, lettera a) D.Lgs. 163/06.

I suddetti elaborati possono anche non essere materialmente e fisicamente uniti al contratto medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006, il Regolamento attuazione Codice appalti, D.P.R. 207/10, e il capitolato generale approvato con d.m. 145/2000, per quanto non abrogato dall' art. 358, comma 1 – lett. E) del Regolamento di Attuazione del Codice degli appalti D.P.R. 207/10;

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione^(xxiv).

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Redatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'Appaltatore

Il Segretario comunale

-
- i *Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» ovvero «orizzontale e verticale», a seconda del caso.*
- ii *Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo.*
- iii *Completare con le parole «pubblico incanto» ovvero con le parole «licitazione privata» a seconda del caso.*
- iv *Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente l'importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.*
- v *Completare con le parole «a prezzi unitari di pari importo» in caso di appalto effettuato con il criterio di cui all'articolo 90 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, ovvero con le parole «di ribasso pari al %» in caso di appalto effettuato con il criterio dell'offerta percentuale.*
- vi *Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una società.*
- vii *Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell'appaltatore, ovvero il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata.*
- viii *Indicare una o più persone, con le generalità complete.*
- ix *Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all'1 per mille dell'importo contrattuale.*
- x *Indicare l'importo in cifra assoluta, sulla base dell'aliquota stabilita.*
- xi *In caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».*
- xii *Indicare il termine già scelto in sede di redazione del capitolato speciale d'appalto.*
- xiii *Completare con le parole «regolare esecuzione» ovvero «collaudo provvisorio» a seconda del caso.*
- xiv *Costituiti dai 6 mesi ex art. 28, comma 1, legge n. 109 del 1994, più 24 mesi, comma 2, secondo periodo e 2 mesi terzo periodo, stessa norma.*
- xv *Cancellare l'ultimo periodo se sia già stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo.*
- xvi *Cancellare le parole «o il certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.*
- xvii *In realtà i contratti di importo fino a 300 milioni di Lire (154.937,07 Euro) di norma sono esentati dagli adempimenti in materia antimafia; tuttavia, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1994, non possono essere stipulati contratti con soggetti ricadenti in una delle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R., indipendentemente dal valore dei lavori.*
- xviii *Completare con le parole «polizza assicurativa» ovvero «fideiussione bancaria» a seconda del caso.*
- xix *Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.*
- xx *La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora il ribasso offerto dall'appaltatore sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso che superano il 20%; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.*
- xxi *Completare con le parole «regolare esecuzione» ovvero «collaudo provvisorio» a seconda del caso.*
- xxii *Somma da indicare nel bando di gara.*
- xxiii *Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi del comma che precede, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro. Adeguare le indicazioni qualora ambedue le assicurazioni siano prestate con un'unica polizza.*
- xxiv *Articolo 112, comma 2, del regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554 del 1999.*